

RISPOSTA. — « In occasione di conferenza tenutasi lo scorso anno in Roma ed a cui parteciparono anche i rappresentanti delle organizzazioni ferroviarie, venne stabilito che per i capo deposito dovesse essere attuato l'orario di otto, nove e dieci ore, a seconda delle località in cui prestavano servizio e della intensità delle prestazioni.

« A Cassino, come in tutte le altre rimesse senza dotazione di locomotive, il lavoro dei capi deposito non è di intensità notevole e perciò per gli addetti alla dirigenza venne fissato l'orario di dieci ore. Se qualche deroga vi fu, essa si verificò eccezionalmente in occasione del recente sciopero, quando, per ovvie necessità dell'esercizio, il personale di dirigenza dei depositi fu dovuto utilizzare, in quanto possibile, per il servizio di macchina.

« *Il sottosegretario di Stato*

« SANJUST ».

Prampolini ed altri. — *Ai ministri della giustizia e degli affari di culto, delle poste e dei telegrafi e dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria di Reggio Emilia ha promosso per citazione direttissima un processo per indebito abbandono di ufficio contro i postelegrafonici, mentre l'accordo fatto col Governo per la cessazione dello sciopero contiene la condizione che nessuna punizione sia inflitta agli scioperanti.

RISPOSTA. — « Da informazioni assunte è effettivamente risultato che, in seguito allo sciopero generale degli impiegati delle poste e telegrafi, la questura di Reggio Emilia denunciava 18 di detti funzionari, quali responsabili del reato di cui all'articolo 181 del Codice penale, per avere il 13 gennaio 1920 in Reggio Emilia, previo concerto, abbandonato indebitamente il proprio ufficio presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, al quale erano addetti quali pubblici ufficiali. Furono portati per citazione direttissima avanti quel tribunale; ma alla prima udienza stabilita per il 20 gennaio scorso la difesa chiese ed ottenne a termini dell'articolo 290 Codice di procedura penale il rinvio all'altra del 28 gennaio stesso, nella quale ebbe luogo il giudizio colla condanna di ciascuno imputato alla multa di lire 750, all'interdizione dall'ufficio per tre mesi ed accessori, spesa l'esecuzione della condanna per anni cinque sotto le comminatorie di legge. Contro la sentenza ricorsero in appello tutti i condannati.

« Successivamente, e per lo stesso fatto, la questura stessa di Reggio Emilia denunciò altri 53 di tali funzionari. Anche per essi il Procuratore del Re si valse della direttissima, ma alla udienza del 2 febbraio corrente la difesa chiese rinvio che fu accordato all'11 stesso mese.

« Alla detta udienza lo stesso tribunale di Reggio Emilia ne condannava altri venti alla multa di lire 750 ed a tre mesi di interdizione dai pubblici uffici. Ne assolveva per insufficienza di prove del previo concerto, trentotto non organizzati, sebbene quanto a 33 di essi, risultasse che scioperarono nella stessa ora dello stesso giorno.

« Per due imputati ammalati fu ordinato lo stralcio del processo che sarà portato in discussione ad una prossima udienza.

« I condannati hanno proposto appello.

« A questo Ministero non consta di accordi intervenuti tra il Governo e i rappresentanti dei postelegrafici scioperanti, in base ai quali nessuna punizione sarebbe stata loro inflitta. Che se tali accordi possono venire invocati, essi evidentemente debbono riferirsi a punizioni d'indole disciplinare, non a responsabilità di ordine penale, non essendo in facoltà di alcun Governo, per le norme che regolano il nostro diritto pubblico, di sospendere il vigore e l'efficacia della legge penale in vantaggio di un numero, sia pur considerevole, di cittadini che la violano.

« *Il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*

« LA PEGNA ».

Prampolini ed altri. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria di Reggio Emilia ha promosso per citazione direttissima un processo per indebito abbandono d'ufficio contro i postelegrafonici, mentre l'accordo fatto col Governo per la cessazione dello sciopero contiene la condizione che nessuna punizione sia inflitta agli scioperanti ».

RISPOSTA. — « Gli scioperanti postelegrafonici tornarono al lavoro prima della scadenza del termine fissato per la ripresa del regolare servizio, e nessuna punizione disciplinare fu loro inflitta.

« Ora se l'autorità giudiziaria di Reggio Emilia ha creduto di processare qualcuno per indebito abbandono dell'ufficio, il Ministero delle poste questo ignora e tanto meno può ingerirsene.